

diretti (ampliativi o restrittivi): il che ricorreva dunque per la delibera impugnata, che rientrando, tra gli atti di ritiro, era idonea a produrre unilateralmente la caducazione delle precedenti delibere, con cui detta gestione era stata a suo tempo affidata al ricorrente comitato di un proprio precedente atto divenuto inopportuno.

Per tali ragioni il primo motivo di censura è accolto.

Quanto al secondo motivo del ricorso, l'istante denuncia il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione sull'assunto che questa sarebbe palesemente insufficiente e contraddittoria.

Anche detta censura è fondata.

Emerge, dalla motivazione della delibera impugnata, l'opportunità di avvicinare la gestione del mercatino affidandola ad un ente legalmente riconosciuto che, come tale, è in grado di garantire, unitamente alla comprovata esperienza ed affidabilità, maggiore continuità operativa e trasparenza, rispetto al gruppo di volontari, di cui fanno parte gli odierni ricorrenti.

Detti rilievi non sono stati, tuttavia, associati alla necessaria esternazione delle puntuali e specifiche ragioni per le quali (in assenza di altri dati, peraltro non emergenti dagli atti di causa) il comitato non poteva ulteriormente garantire la medesima affidabilità di un'associazione riconosciuta quanto a trasparenza e continuità operativa.

Detto vizio della motivazione è, poi, reso ancora più grave per il fatto che, non sono state indicate le circostanze su cui si fonda la comprovata esperienza dell'Associazione controinteressata rispetto al Mercatino.

*li*

